



**COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE**  
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

**Scheda di proposta osservazione**

Piano urbanistico comunale adottato con  
Delibera di Giunta comunale n°189 del 10.10.2018

Osservazione n° ..... ( numerazione a cura dell'ufficio ricevente)

**Istante**

Cognome e nome	SICIGNANO EMILIO
Luogo di nascita	GRAGNANO
Data di nascita	17/03/1988
Indirizzo	VIA STABIA, 395
Nella qualità di	TECNICO OPERANTE SUL TERRITORIO
Società/ente/associazione	
Telefono	3283264665
e-mail	emiliosic@alice.it

**Localizzazione osservazione se puntuale**

Indirizzo immobile	
Località	Sant'Antonio Abate
Foglio catastale	
Particella catastale	

**Destinazione urbanistica di Puc**

Zona territoriale omogenea		E2 (Agricola di particolare rilevanza paesaggistica e amb.)
----------------------------	--	---

**Destinazione urbanistica di Put**

Zona territoriale		Zona Territoriale 7
-------------------	--	---------------------

## Vincoli e zone di rispetto

<i>tipologia</i>	<i>barrare</i>	<i>eventuali note</i>
Vincolo idrologico (Lr 14/1982)		*
Vincolo ambientale (L 431/1985 - art. 142 DLgs 42/2004)		
Vincolo archeologico (L 431/1985 - art. 142 DLgs 42/2004)		
Vincolo boschivo (L 431/1985 - art. 142 DLgs 42/2004)		
Vincolo tutela cose interesse storico-artistico (L 1089/1939)		
Fascia di rispetto depuratore (Dpcm 4.2.1977)		
Zona di rispetto cimiteriale (L 166/2002)		
Zona di rispetto cimiteriale (Lr 14/1982)		
Fascia di rispetto stradale (DLgs 495/1992)		
Fascia di rispetto elettrodotti		

## Osservazioni

### Osservazioni e proposte modificative alla disciplina delle aree agricole E2 nella proposta di p.u.c.

Art. 74 - E2 Aree agricole di particolare rilevanza paesaggistica e ambientali stabilisce quanto segue:

1. In tale Zto si prevede la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, conformemente alle previsioni del Put, per quanto applicabili.
2. È esclusa l'edificazione.
3. È vietata l'attività venatoria, salvo deroga per prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre equilibri ecologici, su iniziativa e responsabilità delle autorità competenti.
4. È vietata l'asportazione di minerali, salvo deroga per straordinarie esigenze, derivanti da calamità pubbliche, da recupero ambientale e dall'uso di particolari materiali destinati ad attività scientifiche.
5. Sono consentiti esclusivamente interventi di recupero ambientale, di mitigazione di eventuali rischi idrogeologici e di messa in sicurezza.
6. Per i suoli incolti sono consentite le riconversioni a usi agricoli o boschivi, sempre che ciò non comporti sostanziali modifiche della configurazione del suolo e dell'assetto idrogeologico.
7. È consentita la realizzazione di sentieri, guadi e attraversamenti esistenti atti a consentire l'accesso e la visita alla zona.
8. Sono consentite inoltre: la sistemazione e l'attrezzaggio delle superfici, la realizzazione di elementi di arredo quali staccionate, panchine, tavoli per pic-nic



sempre che realizzati in legno.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli immobili ricadenti in Zt 1b del Put per i quali sono consentiti esclusivamente interventi cui all'Art. 40 delle presenti Nta.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli immobili ricadenti in Zt 4 del Put per i quali sono consentiti esclusivamente interventi cui all'Art. 41, comma 5, delle presenti Nta.

La zona E2 riguarda aree agricole e di verde privato sottoposte a vincolo di inedificabilità totale per realizzare fasce territoriali di rispetto ambientale, nonché per tutelare le parti marginali al tessuto edificato.

Tanto premesso, si sottopongono le presenti osservazioni alla normativa sopra delineata ritenuta, dallo scrivente gravemente lesiva e limitativa dei diritti dei proprietari terrieri per i seguenti motivi:

1-**conferisce** allo *spazio rurale ruolo/funzione* di *subalternità* allo *spazio urbano*;

2-**omette** di considerare la cosiddetta *multifunzionalità dell'agricoltura* nei *modelli pianificatori* con il conseguente determinarsi di precarietà ed evanescenza della cosiddetta *invariante ambientale* cui pur la *proposta di p.u.c* sembra ispirarsi;

3-**depotenzia** e compromette le pur rinvenibili e dimostrate possibilità di evoluzione del comparto agricolo locale.

Di contro, la redazione del p.u.c poteva e doveva, costituire l'occasione per:

1-**riconoscere** all'*agricoltura* valenza e contenuto di *attività di interesse pubblico* avente funzione strategica nell'economia locale;

2-**determinare** nesso di *destinazione* d'uso delle *zone agricole* con le correlate attività produttive (coltivazione dei fondi, silvicoltura, agriturismo nonché aree attrezzate per attività ricreative e tempo libero correlate con l'attività produttiva iva esistente);

3-**ripristinare** i tradizionali *indici urbanistici* con altri, più pertinenti al *comparto*, di derivazione agronomica correlando questi ai processi di sviluppo delle singole aziende;

4- **garantire** parità di trattamento ai cittadini atteso che la normativa predetta limita la infrastrutturazione dei luoghi coerentemente alle attività ivi svolte creando notevoli danni patrimoniali agli stessi proprietari. Ciò in netto contrasto con le proposte di pianificazione Urbanistica ispirate all'uso razionale e allo sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mirato al potenziamento dello sviluppo economico



locale e alla tutela dello sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse.

Tanto premesso

**In siffatto contesto, ineludibile si appalesa l'esigenza di una *rivisitazione* della *proposta di p.u.c.* relativamente all'art. 74 suindicato al fine di rivedere la normativa predetta coerentemente con le argomentazioni sollevate a tutela, salvaguardia e valorizzazione di ogni attendibile sviluppo, compatibile con le vocazioni e suscettività del territorio.**

**Si tenga presente che l'esercizio delle attività agricole e di quelle alle stesse connesse occupano un ruolo rilevante nell'assetto economico ed occupazionale del comune di Sant'Atonio Abate.**

**La normativa predetta, alla quale si sottopongono le presenti osservazioni, sembra non tener conto della centralità del settore primario che nel tempo è venuta sempre più ampliandosi registrando un crescente ingresso nel comparto agricolo di nuove generazioni nonché l'evoluzione qualitative delle colture, caratterizzata da interessanti e innovative sperimentazioni.**

**Sembrerebbe quindi che la normativa costituisca una regressione rispetto alle normative pregresse quali, ad esempio, la L.gge 35/87 PUT è più garantista per la tutela e lo sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività connesse.**

**Si richiede:**

**La revisione totale delle norme di cui all'art. 74**


- **Consentendo** il ripristino degli edifici esistenti mediante singoli interventi previo rilascio del relativo titolo abitativo. Sono sempre consentiti interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.3 del D.P.R. n. 380/2001 e succ. mod. ed int..
- **Consentendo** la demolizione e costruzione in sito di edifici esistenti con aumento della volumetria pari al 10% di quella esistente per adeguamento igienico-funzionale previa verifica puntuale delle condizioni geo-statiche;
- **Consentendo**, altresì, la trasformazione di destinazione d'uso originaria in residenziale o agrituristica;
- **Consentendo** la realizzazione di gazebi, chioschi, sistemazione delle aree a verde con relative attrezzature che non comportino una superficie coperta superiore al 10% di quella esistente;

- **Consentendo** l'esercizio del diritto all'accorpamento dei lotti agricoli a fine edilizio, alla zona E1 – E3 si assegnando un indice di fabbricabilità fondiaria per residenza agricola, trasferibile ed utilizzabile esclusivamente in zona E3 agricola semplice, di 0,03 mc/mq.

- **Consentendo** che la normativa si applichi agli immobili ricadenti in Zt 4 del Put.

Data 21/12/2018

firma

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giulio Agnino", written over the "firma" label.